



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N.

IN ATTESA DELLA NUOVA CALENDARIZZAZIONE IN AULA DEL PDL N. 217, LA GIUNTA REGIONALE APPROVI, CON LA MASSIMA PRIORITÀ E URGENZA, UNA DELIBERA CHE DISCIPLINI PROCEDURE E TEMPI PER L'ASSISTENZA SANITARIA AL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO.

Presentata il 5 febbraio 2024 dai consiglieri Camani, Luisetto, Zottis, Zanoni, Montanariello, Bigon

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

nella seduta consiliare del 16 gennaio 2024, alla scadenza del termine perentorio dei 6 mesi per l'esame in Aula delle proposte di legge di iniziativa popolare, è stato discusso e in parte votato il progetto di legge n. 217 del 2023 "*Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n 242 della 2019 della Corte Costituzionale*", sottoscritto da 9.062 cittadini veneti e promosso dall'associazione "Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica";

le spaccature profonde all'interno della maggioranza che governa la Regione sono state determinanti per la mancata approvazione della proposta di legge, nonostante il Presidente Zaia avesse più volte e pubblicamente dichiarato di essere favorevole all'approvazione;

tra i 41 consiglieri che compongono la maggioranza del Presidente Zaia ben 25 non hanno espresso voto favorevole al primo e al secondo articolo del provvedimento;

in particolare, la mancata approvazione dell'articolo 2, che definisce l'assistenza sanitaria nelle fasi del percorso di suicidio medicalmente assistito, e costituiva parte essenziale del progetto di legge, ha indotto il Consiglio regionale ad esprimersi sul rinvio in commissione dello stesso, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

Considerato che:

il rinvio in commissione del progetto di legge, sebbene formalmente non pregiudichi la possibilità di riproporre il testo all'Aula per il voto, rischia però di determinarne, in sostanza,

l'affossamento qualora la maggioranza decida di non dar corso all'iter, essendo venuto meno l'obbligo dell'esame;

con l'approvazione di una legge per la definizione dei tempi e delle procedure per il suicidio medicalmente assistito, la Regione del Veneto avrebbe potuto garantire condizioni e modalità di accesso alla prestazione chiare e omogenee per tutte le aziende sanitarie venete;

l'intervento in sede normativa avrebbe, peraltro, garantito forza di legge alle disposizioni, impegnando non solo le amministrazioni regionali ma anche gli organi politici su un fronte così importante come quello della responsabilità di garantire una fine dignitosa, nel solco delle fattispecie individuate dalla Corte costituzionale.

Ricordato che:

la facoltà di ricorrere al suicidio medicalmente assistito resta garantita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, che ha stabilito i confini entro i quali l'incriminazione dell'aiuto al suicidio ai sensi dell'art. 580 del codice penale non è conforme al quadro di valori espressi dalla Costituzione;

in particolare, si tratta dei casi nei quali l'aiuto riguarda una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli;

entro tali limiti, pertanto, è possibile accedere al suicidio medicalmente assistito, come infatti è già avvenuto in Veneto, sulla base delle procedure indicate esplicitamente dalla sentenza n. 242/2019. che costituivano l'oggetto del progetto di legge **non approvato** dal Consiglio regionale.

Rilevato che:

fatta salva la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, come stabilito dalla suprema Corte, e ribadita la necessità e l'urgenza dell'intervento del legislatore nazionale, rimane indispensabile l'azione regionale per garantire le condizioni materiali e per la definizione precisa dei tempi e delle procedure per accedere al suicidio medicalmente assistito in maniera certa, uniforme e stabile in tutto il territorio regionale, secondo quanto disposto dalla sentenza n. 242/2019.

la mancata approvazione del progetto di legge n. 217 ha, di fatto, ulteriormente aggravato la situazione d'inerzia e di stallo sul piano normativo riguardo alle procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito.

Considerato altresì che:

la Regione Puglia, dove non è stato presentato il progetto di legge di iniziativa popolare, ha dato attuazione alla sentenza n. 242 della Corte costituzionale con delibera di Giunta regionale, diretta ad individuare il Comitato etico territorialmente competente a rendere il parere in ipotesi di suicidio medicalmente assistito nel più breve tempo possibile, al fine di

limitare le sofferenze fisiche e psicologiche del paziente, nonché a ricordare a tutte le strutture sanitarie pugliesi che sono tenute a dare attuazione in tutti i suoi punti alla sentenza della Consulta;

in Toscana, invece, sempre in assenza della proposta di legge di iniziativa popolare, è stata data attuazione alla sentenza della Corte costituzionale con il parere n. 2 del 14 febbraio 2020 della Commissione regionale di bioetica;

anche il Presidente della Giunta della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato alla stampa di non escludere la possibilità di adottare un atto amministrativo generale per uniformare in tutte le Aziende sanitarie venete i tempi di risposta alle richieste di suicidio medicalmente assistito.

Rilevato infine che:

è compito fondamentale della Regione dare risposte celeri, uniformi e certe a tutti coloro che, trovandosi in una situazione di sofferenza intollerabile, intendono accedere al suicidio medicalmente assistito, al fine di non aggravare ulteriormente la drammatica condizione che costoro si trovano a vivere.

Tutto ciò premesso, in attesa della nuova calendarizzazione in Commissione e in Aula del progetto di legge n. 217,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad approvare, con la massima priorità e urgenza, la delibera di Giunta e tutti gli altri eventuali atti amministrativi conseguenti, al fine di disciplinare procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito all'interno dei vincoli e delle fattispecie previsti dalla sentenza 292/19, uniformando così le prassi adottate nelle Aziende ULSS del Veneto.

